

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

### REGIONE ABRUZZO

PARTE I, II, III, IV.

- L'AQUILA, 11 NOVEMBRE 1994 -

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - Via Colle Pretara - 67100 L'Aquila - Telefono (0862) 6471 (n. 16 linee urbane); 647469; 647463.

PREZZO E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Canone annuo indivisibile: L. 50.000 - Decorrenza dell'abbonamento: 1° gennaio - 31 dicembre - Un fascicolo L. 200 - Arretrati: il doppio. Le richieste di numeri mancanti non verranno esaudite dopo 60 gg. dalla data del Bollettino.

INSERZIONI: Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate, con tempestività, esclusivamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale - Via Colle Pretara - 67100 L'Aquila - Il testo da pubblicare, in duplice copia, di cui una in carta da bollo (tranne i casi di esenzione), deve essere inviato unitamente alla ricevuta del versamento in c/c postale dell'importo di L. 25.000 per ciascuna inserzione.

Tutti i versamenti vanno effettuati sul ccp n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila.

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo si pubblica a L'Aquila e si compone di quattro parti: a) nella parte prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti dei Presidenti della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini; b) nella parte seconda sono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione; c) nella parte terza sono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonchè quelli liberamente richiesti dagli interessati); d) nella parte quarta sono pubblicati per estratto i provvedimenti di annullamento o di rinvio del Comitato e delle Sezioni di controllo sugli atti degli Enti Locali. - Nei Supplementi vengono pubblicati: gli atti riguardanti il personale, gli avvisi e i bandi di concorso della Regione, le ordinanze, i ricorsi depositati, le sentenze e le ordinanze di rigetto, relative a questioni di legittimità costituzionale interessanti la Regione, nonchè le sentenze concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri Regionali. In caso di necessità si pubblicano altresì numeri Straordinari e Speciali.

(STATUTI COMUNALI)

## Statuto del Comune di

### COLLEPIETRO (AQ)

(Approvato con delibere C.C. n. 24 del 28.9.1991 n. 3 del  
27.1.1992 e n. 17 del 29.5.1992)

**COMUNE DI COLLEPIETRO (AQ):**

Approvato con delibere C.C. n. 24 del 28.9.1991, n. 3 del 27.1.1992 e n. 17 del 29.5.1992).

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1  
Il Comune**

1. Il Comune di Collepietro è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

**Art. 2  
Stemma e gonfalone**

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma adottato con deliberazione del Consiglio comunale e riconosciuto a norma di legge.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.

3. L'uso del gonfalone è disposto con provvedimento del Sindaco, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale.

4. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986, in quanto applicabili.

5. La pratica per la richiesta di concessione dell'uso dello stemma e del Gonfalone è in corso. Non appena sarà conclusa se ne preciseranno gli estremi.

**Art. 3  
Territorio, sede**

1. Il Comune di Collepietro comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Consiglio comunale stabilisce la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

3. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le commissioni, salvo esigenze particolari, per le quali gli organi possono riunirsi in altra sede.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

**Art. 4  
Funzioni del Comune**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalle Regioni; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; la valorizzazione di tutte le valenze culturali riscontrabili nel territorio attraverso la riscoperta, il recupero e la tutela dei valori e dei beni storici, ar-

chitettonici, artistici e ambientali.

#### Art. 5

##### **Funzioni del Comune nel settore della sanità**

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.

2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Locali Socio Sanitarie, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte, accordi che dovranno essere approvati dall'Organo comunale competente.

4. Il Comune promuove e favorisce l'istituzione di ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi.

5. Il Comune attua idonei strumenti per rendere effettivo il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro.

#### Art. 6

##### **Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza**

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con particolare attenzione alle categorie più deboli: gli anziani, l'infanzia, i portatori di handicaps, gli emarginati.

2. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il Sindaco o l'Assessore da

lui delegato si avvale dell'opera di assistenti sociali e di associazioni di volontariato.

#### Art. 7

##### **Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica**

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente si svolge secondo le modalità previste dalla legge regionale.

#### Art. 8

##### **Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico**

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) turismo e industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. 616);
- c) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. 616).

2. Il Comune favorisce con idonee iniziative e provvedimenti la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

#### Art. 9

##### **Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti**

1. Il Comune esercita per mezzo della

Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici, il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

#### Art. 10 Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. IV del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, la quale regolerà i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione.

#### Art. 11 Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti cui al 1° comma avvalendosi di un

messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

### CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

#### Art. 12 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

### CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 13 Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

#### Art. 14 Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 15 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la

relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La seduta in cui si discute della convalida è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.

9. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

#### Art. 16

##### Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è quello che ha riportato più voti al momento della elezione.

#### Art. 17

##### Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da un minimo di tre consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un numero di seggi inferiore a tre, il consigliere o i consiglieri eletti in tale lista vengono considerati gruppo consiliare a tutti gli effetti.

La materia sarà in dettaglio disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio da adottarsi non appena sarà entrato in vigore lo Statuto.

#### Art. 18

##### Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esplica l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

6. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le

nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'art. 47 del presente statuto.

7. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

#### Art. 19

##### Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti, divenuti esecutivi a' sensi dell'art. 46 la legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 20

##### Commissioni comunali permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in

esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

#### Art. 21

##### Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:


a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c) una commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento che determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi, la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.



## Art. 22 Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le due sessioni ordinarie, che possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, sono destinate l'una all'approvazione del bilancio di previsione e l'altra all'approvazione del conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. Si convalida la correzione apportata al comma terzo e precisamente la eliminazione delle parole «o per deliberazione della Giunta», che deve contenere anche gli oggetti da trattare. Rimane, comunque, riservata al Sindaco la fissazione della data della seduta consiliare.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della richiesta di un quinto dei consiglieri di cui al comma precedente.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

6. La richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri deve essere corredata dalla proposta di deliberazione. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno, previo il rilascio dei pareri di cui al 3° comma dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione al Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

## Art. 23 Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con av-

viso scritto da inviarsi al domicilio eletto da ciascun consigliere entro i seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

~~c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.~~

2. Circa la computabilità dei termini, si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

4. La convocazione del Consiglio in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, è disposta dal consigliere anziano.

## Art. 24 Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno otto consiglieri e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendo stato raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione che avrà luogo trascorse per lo meno 24 ore da quella stabilita per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3. L'avviso della seconda convocazione viene inviato ai soli consiglieri risultati assenti nella seduta di prima convocazione.

4. I consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ordinaria senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione agli interessati della proposta di decadenza.

#### Art. 25 Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni, ivi inclusa la relativa discussione, riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla amministrazione o tutela del Comune stesso.

#### Art. 26 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

#### Art. 27 Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei re-

golamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può ordinare, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Le adunanza per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal consigliere anziano.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio è presieduto nel seguente ordine:

- dall'Assessore delegato;
- dall'Assessore anziano;
- dal Consigliere anziano.

#### Art. 28 Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida con la maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le sole deliberazioni concernenti persone si possono prendere a scrutinio segreto previa decisione assunta a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

#### Art. 29 Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle

riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto nel quale il Segretario sia interessato.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### Art. 30

#### **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive a norma di legge e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

### **CAPO III**

## **GIUNTA COMUNALE E SINDACO**

#### **Sezione 1<sup>a</sup>**

#### **Elezione della Giunta e del Sindaco**

#### Art. 31

#### **Elezione del Sindaco e della Giunta**

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal presente Statuto.

2. Non può procedersi alla votazione per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non

sono stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono stati assegnati al Comune.

3. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore. Il documento programmatico è depositato presso la Segreteria Comunale, debitamente sottoscritto dai presentatori, almeno 48 ore prima della data stabilita per l'adunanza del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri. Ogni consigliere non può sottoscrivere più di un documento programmatico.

4. In presenza di più documenti programmatici regolarmente depositati essi vengono discussi in ordine di presentazione. Si procede poi alla votazione del documento che reca il maggior numero di sottoscrizioni.

5. Nel documento programmatico i presentatori devono indicare i criteri di fattibilità dei programmi in relazione alle risorse finanziarie del Comune.

6. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Allo scopo, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno otto giorni l'una dall'altra.

7. La mancata elezione del Sindaco e della Giunta comunale nel termine fissato dalla legge comporta lo scioglimento del Consiglio.

#### **Sezione 2<sup>a</sup>**

#### **La Giunta comunale**

#### Art. 32

#### **La Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalla legge.

**Art. 33****Composizione e presidenza**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

**Art. 34****Assessori extraconsiliari**

1. Può essere eletto un solo assessore che non sia consigliere comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza dell'assessore di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3. Il Consiglio comunale, ove accerti a carico dell'assessore extraconsiliare cause di ineleggibilità o incompatibilità, applica nei suoi confronti le norme previste per la decadenza.

4. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; interviene alle sedute del Consiglio, partecipa alla discussione ma non ha diritto di voto.

**Art. 35****Elezione della Giunta**

1. L'elezione della Giunta avviene, contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 31 del presente Statuto.

2. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

**Art. 36****Anzianità degli Assessori**

1. I nominativi dei candidati alla carica di

assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 31 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purché questi facciano di ciò espressa menzione nel documento programmatico oppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2. Qualora la dichiarazione di cui al primo comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3. All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di Governo.

**Art. 37****Durata in carica della Giunta**

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

**Art. 38****Mozione di sfiducia costruttiva**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove

linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. Il Sindaco e gli assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

#### Art. 39

#### Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio perché ne prenda atto. Le dimissioni sono immediatamente operative per l'assessore, il quale, pertanto, non è più tenuto a partecipare alle sedute della Giunta. Le stesse sono efficaci e irrevocabili dalla data della presentazione.

3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco, quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal Consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.

6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 40

#### Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, ove previsto in pianta organica, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'a-

dunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni dell'albo pretorio.

#### Art. 41 Competenze della Giunta

##### 1. In generale la Giunta:

- a) compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario;
- b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

#### Art. 42 Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base

delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### Art. 43 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 30 del presente Statuto.

#### Sezione 3<sup>a</sup> Sindaco

#### Art. 44 Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dalla legge.

#### Art. 45 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:

- a) rappresenta il Comune;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) convoca il Consiglio spedendo tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
- d) convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i

membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 46; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore;

e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

f) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

g) stipula i contratti del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni di legge;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica, certificati di indigenza;

l) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove avanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;

n) emette i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

o) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

p) sospende, nei casi previsti dalla legge, i dipendenti comunali sentito il Segretario comunale;

q) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle am-

ministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;

2. Il Sindaco esercita, inoltre, le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

#### Art. 46

#### Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale.

4. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 74 e seguenti del presente Statuto.

6. Gli assessori cui sia stata conferita la delega depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare uno o più consiglieri per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi e per periodi di tempo determinati in relazione al perdurare delle esigenze che hanno determinato l'incarico o avuto riguardo alla natura dell'attività o servizio oggetto della funzione esercitata.

8. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

#### Art. 47

##### Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 18, comma 6, del presente Statuto, o comunque entro i sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

#### Art. 48

##### Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata a' sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito,

il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

#### Art. 49

##### Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) all'adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

### TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### Capo I Criteri direttivi

##### Art. 50 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

#### Capo II Riunioni, assemblee, consultazioni

##### Art. 51 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne faci-

lita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, nei limiti delle disponibilità, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso saranno appositamente disciplinate con regolamento che dovrà specificare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. La valorizzazione delle forme associative può avvenire anche tramite la concessione di contributi finalizzati, secondo le norme dettate da apposito regolamento.

5. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

6. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale.

##### Art. 52 Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione di cittadini, di lavoratori, di studenti, di forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti deliberativi che ne facciano esplicita menzione.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

4. La consultazione può essere indetta an-

che per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

### Capo III Iniziative popolari

#### Art. 53 Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di rispettiva competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. La Giunta decide se le petizioni e le proposte debbano o possano comportare apposite decisioni e deliberazioni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 30 elettori.

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori di istanze, petizioni e proposte avviene a norma di legge, a pena d'inammissibilità.

5. L'organo comunale cui sono rivolte le petizioni o istanze di cui sopra ha l'obbligo di procedere nei termini e nelle modalità di cui al regolamento da emanarsi in attuazione della legge n. 241 del 7.8.1990.

#### Art. 54 Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funziona-

lità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano un numero di elettori non inferiore al 10% degli aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati, iscritti nelle liste elettorali del Comune, o per deliberazione del Consiglio comunale.

4. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Per la validità del referendum occorre la partecipazione alla votazione della maggioranza degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente, calcolata alla data di indizione del referendum stesso.

#### Art. 55 Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiore ai 2/3 degli elettori votanti per le elezioni della Camera dei Deputati; altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio, entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

#### Art. 56 Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

#### Art. 57 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, può decidere in Sede deliberativa la costituzione o meno in giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

#### Art. 58 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

#### Art. 59 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Partecipazione ai procedimenti

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pa-

gamento dei costi, nonché dei diritti stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- g) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

3. Chiunque sia portatore di interessi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti partecipa ai procedimenti amministrativi in conformità alle norme legislative in materia.

#### Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

#### Art. 60 Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Il Comune adotta il regolamento disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, ed enti pubblici e privati.

3. Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e termini stabiliti a' sensi della legge

sull'azione amministrativa.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

5. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

## CAPO I SERVIZI

### Art. 61

#### Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privata sono stabiliti dalla legge.

### Art. 62

#### Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente

capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

### Art. 63

#### Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal pro-

prio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

## CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

### Art. 64 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

### Art. 65 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal precedente articolo, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a' sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

### Art. 66 Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

### Art. 67 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

## TITOLO V UFFICI E PERSONALE

### Art. 68

#### Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

## CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

### Art. 69

#### Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa e può essere collocato in aree di attività.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

5. Apposito regolamento determina la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti. Dette commissioni sono costituite in maggioranza da tecnici particolarmente esperti nelle materie di cui alle prove di esame e sono presiedute dal Segretario comunale.

### Art. 70

#### Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono sta-

bilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

### **RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE**

#### **Art. 71 Norme applicabili**

1. Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

### **CAPO III SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Art. 72 Stato giuridico e trattamento economico**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge.

#### **Art. 73 Funzioni del Segretario**

1. Il Segretario, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, espleta le funzioni di direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, di carattere gestionale anche con rilevanza esterna, con-

sultive di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge, del presente Statuto, e dei regolamenti.

### **TITOLO VI RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 74 Responsabilità verso il Comune**

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione degli obblighi di servizio.

2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità a' sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### **Art. 75 Responsabilità verso i terzi**

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

#### Art. 76

#### Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

#### Art. 77

#### Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e inestensibilità agli eredi.

#### Art. 78

#### Pareri sulle proposte ed attuazione delle deliberazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile

del servizio interessato e il responsabile di ragioneria (ove sia previsto in pianta organica) rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi a' sensi degli artt. 18 e 40 del presente Statuto.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

## TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

### Art. 79

#### Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

### Art. 80

#### Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte statali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garan-

tire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

#### Art. 81

##### **Amministrazione di beni comunali**

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso dietro pagamento di un canone.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili; la deliberazione è di competenza della Giunta qualora si tratti di beni mobili. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto a' sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

#### Art. 82

##### **Contabilità comunale: il bilancio**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria o, in mancanza, del Segretario comunale. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto a' sensi del comma 5, art. 55, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 83

##### **Contabilità comunale: il conto consuntivo**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 85 del presente Statuto.

#### Art. 84

##### **Attività contrattuale**

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istitu-

zionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. Il Sindaco presiede gli appalti concorso, le aste e le licitazioni private, provvedendo all'aggiudicazione, ove sia richiesto del rogito il Segretario comunale.

5. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato.

6. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

#### Art. 85

##### Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempimento e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità

contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

#### Art. 86

##### Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d'incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento mutui, dei contributi previdenziali a' sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1978, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1,

della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla apposita convenzione.

#### Art. 87

### Controllo economico della gestione

1. Il Segretario comunale o il ragioniere, se esistente in pianta organica, esegue periodicamente, anche su disposizione della Giunta e del Sindaco, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze il Segretario o il ragioniere fa constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimette all'organo che ha disposto l'accertamento e, in ogni caso, alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la relazione generale aggiornata sulla situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e le gestioni e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

#### Art. 88

### Contabilità per centri di costo

1. Il Comune ha facoltà di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli artt. 2424, 2425, 2425 bis e seguenti del codice civile.

2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e

per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.

3. Apposito regolamento disciplina la contabilità per centri di costo di cui ai commi precedenti.

### Titolo VIII

## RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### Art. 89

### Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

#### Art. 90

### Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 91

### Conferenza dei Sindaci del comprensorio aquilano

1. Il Comune promuove ed attua, con i Comuni che gravitano nel comprensorio aquilano, le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associata.

2. A tal fine il Comune promuove la costituzione di una conferenza dei Sindaci, quale organismo permanente di consultazione per:

a) la predisposizione di piani territoriali di

- coordinamento;
- b) la proposizione di programmi di opere di comune interesse;
- c) la promozione di iniziative e di attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo;
- d) la individuazione di forme di collaborazione per la gestione di servizi.

**Art. 92**  
**Deleghe ad altri enti**

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana, all'Unione di Comuni o consorzi di cui il Comune faccia parte, l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI E**  
**TRANSITORIE**

**Art. 93**  
**Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

**Art. 94**  
**Adozione di regolamenti**

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati en-

tro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili.

**Art. 95**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale; è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.



---

- Direttore Responsabile: Dr. Alfonso MORELLI -

---

Stab. Litotipografico «Gran Sasso» - S.S. 80 Km. 3,800 - Tel. 311157-58 - Pettino - L'Aquila